

Diritto fallimentare. La legge del 1942 sarà riscritta per dar vita a un provvedimento che comprenderà anche le misure speciali

Testo unico per le crisi d'impresa

Prima versione entro l'estate - Revisione per la bancarotta - Il nodo del concordato

Giovanni Negri
VENEZIA

■ Addio legge fallimentare, arriva il **testo unico dell'insolvenza**. Al lavoro per rivedere tutta la disciplina delle **crisi d'impresa** c'è la commissione del ministero della Giustizia, presieduta dal presidente di sezione della Cassazione ed ex commissario Consob, Renato Rordorf. Il punto sulle prospettive di riforma è stato fatto all'incontro di giudici delegati e pubblici ministeri svoltosi a Venezia nello scorso fine settimana. Lo stesso Rordorf, in un garbato, ma fermo intervento ha prima misurato l'ampiezza dell'intervento, una riscrittura complessiva di tutta la disciplina delle crisi d'impresa per abbandonare una

L'INDICAZIONE

Il presidente della commissione ministeriale Rordorf: spiazzanti nuovi interventi settoriali

legge che comunque, anche se in parte è un dato solo formale, risale al 1942, e poi ribadito alcune condizioni.

Un Testo unico quindi che comprenda anche le discipline speciali dell'amministrazione straordinaria, con le ulteriori declinazioni della Prodi bis e della Marzano, ma senza dimenticare, ha ricordato Rordorf, che, anche se non espressamente previsto nel mandato della commissione, una revisione della disciplina penale, con le varie fattispecie di bancarotta, dopo avere riscritto quella civilistica sarà inevitabile.

L'intervento dovrà quindi essere organico, per restituire armonia a una disciplina che è stata più volte toccata in questi anni. E su questo punto il nodo da sciogliere è anche politico. Perché sottotraccia alla riflessione veneziana c'è stata la consapevolezza di nuovi interventi settoriali in prepara-

zione tra presidenza del Consiglio e Mef. Soprattutto su quest'ultimo fronte le anticipazioni sono per l'arrivo (in un decreto legge?) di misure che attenuerebbero, attraverso un'estensione dell'area della preveducibilità, l'emergenza sofferenze per i crediti delle banche. Rordorf ha tuttavia fatto presente come il varo di nuove misure, mentre la commissione è al lavoro per una riforma complessiva, rappresenterebbe un «fattore di spiazzamento».

Quanto ai tempi, l'obiettivo della commissione è di arrivare all'assemblaggio delle varie parti della riforma (la commissione si è divisa in sottocommissioni) a ridosso dell'estate, per rendere possibile poi un confronto anche pubblico sui contenuti e sulle prospettive della bozza.

Nei contenuti, una parte determinante, anche come cartina di tornasole della "filosofia" ispiratrice della legge, sono le misure di allerta (si veda anche l'articolo a fianco). Punto cruciale (al di là del soggetto, camere di commercio o tribunali delle imprese, come emerso finora in sottocommissione, cui indirizzare le segnalazioni) per misurare anche la forza delle spinte revansciste di una parte della magistratura che male ha sopportato il ridimensionamento determinato dalle precedenti riforme della Legge fallimentare.

E poi, altro tema difficilmente eludibile, è quello degli abusi cui ha dato luogo un utilizzo spregiudicato del concordato (tanto più dopo l'ultima versione "in bianco"). A Venezia le testimonianze delle imprese sono state in questo tempo assai significative per mettere a fuoco prassi per cui, dopo la cancellazione della percentuale minima di soddisfazione dei creditori, imprenditori senza scrupoli hanno utilizzato l'istituto per sbarazzarsi di imprese decotte per poi ripartire con newco monde dai debiti.

Le indicazioni di giudici e Pm



LA TEMPESTIVITÀ

Il ricorso con la domanda di concordato è depositato tempestivamente quando non sono passati più di 6 mesi dal momento in cui si sono verificati alcuni presupposti, tra i quali l'esistenza di debiti scaduti da oltre 30 giorni verso almeno un quinto dei dipendenti, l'omesso versamento per 120 giorni dell'Iva dovuta sulla base delle risultanze contabili per un ammontare superiore al 2% dei ricavi dell'esercizio precedente, l'omesso versamento delle ritenute per 120 giorni



I BENEFICI CIVILI

A fronte della presentazione tempestiva del concordato preventivo sono previsti benefici sul verante civilistico, in particolare tributario. Scatterà in particolare l'estinzione delle sanzioni fiscali per il ritardo nel versamento delle somme dovute (per ritenute non versate e Iva non versata nel periodo in cui l'impresa è in crisi ma è ancora nel limite temporale per proporre tempestivamente la domanda di concordato preventivo in bianco, evitando le misure di allerta)



GLI EFFETTI PENALI

Previsione di estinzione della bancarotta semplice compreso l'aggravamento e anche delle piccole condotte distrattive se accompagnate da ravvedimento operoso in un lasso di tempo ragionevole (da stabilire). Estinzione anche dei fatti di bancarotta fraudolenta con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali, restituzioni illegittime di conferimenti, illecite operazioni sulle azioni o sulle quote, se nel termine ragionevole dal deposito del concordato si provvede a reintegrare quanto distratto



L'ALLERTA

Obbligo di segnalazione al Tribunale delle imprese e alla Camera di commercio da parte delle Agenzie fiscali di crediti di natura fiscale di importo rilevante in termini assoluti, da assolvere entro il primo anno dall'iscrizione a ruolo, pena la perdita della prelazione in sede concorsuale. Obbligo di segnalazione da parte degli enti contributivi del mancato pagamento di debiti contributivi per un periodo significativo, da assolvere entro l'anno dalla maturazione del credito pena la perdita della prelazione in sede concorsuale

L'allerta. Dai magistrati proposta per legare la tempestività a interventi di favore sia fiscali sia penali

Emersione con benefici Confindustria: serve equilibrio

VENEZIA

■ Tra i nodi principali da sciogliere nel futuro **Testo unico dell'insolvenza** ci sono le **misure di allerta**. O meglio della definizione di un meccanismo che permetta un'emersione tempestiva della **crisi d'impresa** prima che sfoci in insolvenza conclamata. Sul punto, dopo perplessità assai risalenti nel tempo, ora da Confindustria non c'è più un no pregiudiziale. A illustrare la posizione è stato l'intervento del direttore degli Affari legislativi al seminario di San Servolo. Antonio Matonti ha sottolineato che le imprese sono disponibili ad affrontare la questione, ma vanno tenute ferme alcune condizioni. La prima è che non si arrivi a un'attuale pubblicizzazione della procedura, dove sarebbe pubblico sia il soggetto che effettua la segnalazione

sia quello che la riceve. E ciò soprattutto se dovessero essere creditori pubblici, come agenzia delle Entrate o Inps, a effettuare la segnalazione. La seconda è che un'eventuale procedura di allerta, nella prima fase, si connoti come sperimentale, escludendo le imprese di minori dimensioni. Questo anche al fine di verificare sul campo l'efficacia del meccanismo.

Ed al summit dei giudici delegati e pubblici ministeri è arrivata anche una proposta concreta sul punto, che fa leva sul riconoscimento di benefici all'impresa tempestiva nell'emersione della crisi. Nel dettaglio la proposta prevede che il ricorso con la domanda di concordato preventivo (anche in bianco), che evita le misure di allerta centrate sulla segnalazione di creditori pubblici, è depositato tempesti-

vamente rispetto alla manifestazione dello stato di crisi, quando non sono trascorsi più di sei mesi dal verificarsi di una serie di presupposti tra cui:

- esistenza di debiti scaduti da oltre 30 giorni verso almeno un quinto dei dipendenti;
- omesso versamento per 120 giorni dell'Iva dovuta per un ammontare superiore al 2% dei ricavi dell'esercizio precedente;
- omesso versamento per 120 giorni delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per un ammontare superiore a un quarto del totale (dell'anno precedente) o dei contributi previdenziali.

I benefici sono sia di natura fiscale (estinzione delle sanzioni per il ritardo nel versamento delle somme dovute) sia penale (estin-

zione delle ipotesi di bancarotta semplice compreso l'aggravamento del dissesto e anche delle piccole condotte distrattive se accompagnate da ravvedimento operoso in un periodo di tempo ragionevole). Le misure di allerta fanno perno anche sull'obbligo di segnalazione al Tribunale delle imprese e alla Camera di commercio (con annotazione sulla visura) da parte delle Agenzie fiscali di crediti di natura fiscale di importo rilevante in termini assoluti, da assolvere entro il primo anno dall'iscrizione a ruolo, pena la perdita della prelazione in sede concorsuale; sull'obbligo di segnalazione da parte degli enti contributivi del mancato pagamento di debiti contributivi per un periodo significativo (superiore al semestre), da assolvere entro l'anno dalla maturazione del credito pena la perdita della prelazione in sede concorsuale; sull'obbligo di segnalazione di significativi ritardi nel deposito dei bilanci (oltre sei mesi).

G.Ne.